



VERBALE N. 2 DELL'ADUNANZA DEL 14 GENNAIO 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

– Sono presenti: Avvocato Chiara Capalti, Avvocato Ilaria Di Toro, Avvocato Mariangela Farro, Avvocato Gabriele Germano, Avvocato Michele Mezzatesta, Avvocato Claudia Nardoni, Avvocato Vittorio Palamenghi, Avvocato Alessandra Quattrociochi, Avvocato Antonio Rucco, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

– Il Presidente relaziona in merito all'attività dei Consiglieri relativamente alle pratiche disciplinari, ai pareri di congruità su note di onorari e sui dati delle presenze e del tempo di permanenza in Aula durante le adunanze consiliari dei singoli Consiglieri, dal 23 febbraio 2012 al 19 dicembre 2013.

Pratiche Disciplinari

CONSIGLIERE	Pratiche Assegnate	Pratiche Evase	Pratiche rimanenti	Pratiche totali
Riccardo BOLOGNESI	225	18	207	337
Fabrizio BRUNI	226	75	151	339
Alessandro CASSIANI	225	81	144	337
Donatella CERÉ'	223	114	109	223
Domenico CONDELLO	224	0	224	336
Antonio CONTE	218	0	218	333
Pietro DI TOSTO	19	18	1	19
Antonino GALLETTI	225	181	44	340
Mauro MAZZONI	225	30	195	339
Aldo MINGHELLI	225	194	31	339
Roberto NICODEMI	224	166	58	338
Matteo SANTINI	224	41	183	338
Mario SCIALLA	225	64	161	337



Isabella M. STOPPANI	231	51	180	344
----------------------	-----	----	-----	-----

Le “pratiche rimanenti” comprendono anche quelle relative alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che non sono comprese nel calcolo delle “pratiche assegnate”.

Pareri di congruità su note di onorari

Pareri di importo inferiore a E 50.000,00			
	Emessi		Non emessi
Bolognesi	158		22
Bruni	152		22
Cassiani	156		11
Cerè	126		15
Condello	147		16
Conte	167		8
Galletti	155		53
Mazzoni	155		23
Minghelli	182		10
Nicodemi	159		12
Santini	166		18
Scialla	183		20
Stoppani	133		15
Cons. Segretario	10		0
Presidente	44		1
Pareri emessi di importo superiore a E 50.000,00			
Bolognesi/Cerè 1309/12			
Bolognesi/Condello 228/13			
Bolognesi/Di Tosto 253/12+254/12			
Bolognesi/Mazzoni 123/13			
Bruni/Cassiani 299/12			
Bruni/Di Tosto 465/12			
Cassiani/Santini 929/12			
Cassiani/Scialla 652/13			
Cassiani/Stoppani 551/12			
Cerè/Di Tosto 2106/11			
Cerè/Mazzoni 531/12			
Cerè/Minghelli 432/12			
Cerè/Santini 1014/12			
Condello/Mazzoni 1283/12			
Conte/Bolognesi 207/13			
Conte/Bolognesi 500/13			
Conte/Condello 2272/11			
Conte/Condello 865/12			
Conte/Condello 435/13			



Conte/Condello 948/12			
Conte/Santini 1212/12			
Di Tosto/Bruni 791/11			
Di Tosto/Nicodemi 56/12			
Galletti/Bruni 1136/12			
Galletti/Bolognesi 844/12			
Galletti/Cassiani 1109/12			
Galletti/Minghelli 238/12+239/12+240/12			
Galletti/Santini 287/13			
Galletti/Vaglio 421-422/12			
Mazzoni/Bolognesi 1397/11			
Mazzoni/Nicodemi 615/12			
Mazzoni/Vaglio 264/12			
Minghelli/Bruni 1159/12			
Minghelli/Di Tosto 860/12			
Nicodemi/cassiani 833/12			
Nicodemi/Galletti 1140/12			
Nicodemi/Santini 1262/12			
Santini/Bolognesi 1308/12			
Santini/Cerè 840/12			
Scialla/Cassiani 404/12			
Scialla/Minghelli 776/12			
Scialla/Santini 164/13			
Scialla/Vaglio 1176/12			
Scialla/Vaglio 494/13			
Stoppani/Di Tosto 2175/11			
Stoppani/Galletti 767/12			
Stoppani/Nicodemi 322/12			
Stoppani/Scialla 1023/12			
Stoppani/Scialla 1095/12			
Stoppani/Scialla 310/12			
Vaglio/Galletti 728/13			
Pareri non emessi di importo superiore a E 50.000,00			
Bruni/Mazzoni 1141/12			
Cassiani/cerè 696/13			
Cerè/Scialla 764/13			
Conte/Mazzoni 1078/13			
Galletti/Bolognesi 955/13			
Mazzoni/Scialla 698/13			
Minghelli/Nicodemi 975/13			
Minghelli/Scialla 935/13			
Nicodemi/Bruni 1045/13			
Scialla/Condello 560/13			



Stoppani/Minghelli 685/13				
Vaglio/Cassiani 640/13				

Presenze adunanze consiliari con permanenza per singolo Componente dal 23 febbraio 2012 al 19 dicembre 2013 (ordine decrescente di permanenza)

Consigliere	Presenze	Tempo permanenza in adunanza
Cons. Segr. Di Tosto	87	Ore 425,51
Scialla	86	Ore 417,13
Presidente Vaglio	87	Ore 405,28
Minghelli	87	Ore 393,02
Santini	83	Ore 372,25
Galletti	83	Ore 371,43
Mazzoni	88	Ore 369,17
Cassiani	80	Ore 351,43
Stoppani	78	Ore 313,23
Cons. Tesor. Cerè	77	Ore 297,49
Bruni	69	Ore 279,14
Nicodemi	79	Ore 261,21
Bolognesi	78	Ore 245,36
Condello	76	Ore 196,04
Conte	66	Ore 114,04

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, in data 13 gennaio 2014, gli inviti rivolti al Presidente, al Consigliere Segretario e al Consigliere Tesoriere per partecipare all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario che si svolgerà il 25 gennaio p.v., alle ore 9.00 nell'Aula Europa della Corte di Appello di Roma.

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria di confermare la presenza delle tre cariche istituzionali.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Alberto Bellet, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, pervenuta in data 10 gennaio 2014, con la quale comunica di ritenere superato il perfezionamento del Protocollo d'intesa, a seguito delle recenti modifiche apportate all'art. 678 c.p.p. dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 146 che hanno disciplinato diversamente il procedimento in materia di rateizzazione e conversione di pene pecuniarie, remissione del debito, esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, riabilitazione e valutazione dell'esito dell'affidamento in prova e stabilito che a tali incombenti si dovrà provvedere a norma dell'art. 667 co. 4 c.p.c.

Il Presidente Bellet, comunque, ringrazia il Consiglio per la disponibilità e la collaborazione manifestati.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 10 gennaio 2014, con la quale trasmette il programma definito della Ottava Conferenza



Nazionale dell'Avvocatura che si svolgerà a Napoli dal 16 al 18 gennaio p.v.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Francesca Toppetti, pervenuta in data 23 dicembre 2013, con la quale ringrazia il Consiglio per il patrocinio morale concesso all'iniziativa "Art Charity Auction for the Doctors for smiling Children" organizzato lo scorso 12 dicembre dall'Associazione, della quale è Presidente, "le cento madrine del sorriso" che ha riscosso grande successo e una importante raccolta fondi.

Il Consiglio si congratula per il successo conseguito dall'iniziativa organizzata dall'Avv. Francesca Toppetti.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 9 gennaio 2014, con la quale trasmette il verbale n. 5 dei lavori svolti dal Comitato organizzatore del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia e la comunicazione dello spostamento del nuovo incontro da martedì 14 gennaio 2014 a martedì 11 febbraio p.v., alle ore 14.00 presso la sede di Via del Governo Vecchio n. 3.

Il Consigliere Stoppani dichiara la propria disponibilità, avendo partecipato alle precedenti riunioni, delegata dal Consiglio.

Il Consiglio delega a partecipare il Presidente ed il Consigliere Scialla.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Barreau Penal International - Criminal Bar, pervenuta in data 9 gennaio 2014, con la quale comunica un fatto che ha destato grave scalpore e cioè l'arresto nella Repubblica Centrafricana degli Avv.ti Aimè Kilolo Musamba -difensore del Signor Jean Pierre Bemba Gombo- e Jean Jacques Magenda Kabongo, nello svolgimento della loro attività defensionale.

L'esponente sottolinea che la misura è del tutto ingiustificata in quanto fondata su un presunto "pericolo di fuga". A tale proposito rappresenta che i due Colleghi hanno il loro domicilio rispettivamente a Bruxelles e a L'Aia e, oltretutto, dispongono di un ufficio situato nello stesso palazzo nel quale ha sede il Tribunale Penale Internazionale. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento restrittivo, oltre che essere ingiusto ed ingiustificato, ha di fatto impedito l'esercizio dell'attività difensiva in favore degli imputati; ribadisce il principio secondo il quale la custodia cautelare in carcere deve essere in uno stato di diritto del tutto eccezionale.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, manifesta solidarietà ai Colleghi in stato di detenzione e ribadisce che l'attività del difensore è inviolabile e, comunque, non può essere compresso da misure cautelari preventive che devono essere adottate soltanto in presenza di fatti gravi ed eccezionali.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Ufficio dei referenti per la formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 10 gennaio 2014, con la quale comunica di aver organizzato per giovedì 16 gennaio 2014, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso l'Aula Europa della Corte, un incontro di studio sul tema "Il processo civile telematico: le comunicazioni e notificazioni telematiche nel nuovo assetto normativo", aperto alla partecipazione degli avvocati del libero Foro. Nella comunicazione sono indicate anche le modalità per l'iscrizione all'evento.

Il Consiglio dispone la pubblicazione dell'evento sul sito istituzionale.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Barreau Penal International – International Criminal Bar,



pervenuta in data 3 gennaio 2014, con la quale trasmettono le coordinate bancarie per il versamento della quota annuale di iscrizione pari ad euro 1.500,00.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 13 gennaio 2014, con la quale informa che il 9 gennaio u.s. è stata approvata la proposta di legge “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali” che è passato al vaglio del Senato della Repubblica.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sul Programma di gestione dei procedimenti civili per l’anno 2014 del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuto in data 30 dicembre 2013. Il testo riporta le valutazioni insufficienti della disponibilità dei locali, delle dotazioni informatiche e delle dotazioni materiali.

Il Consiglio condivide la valutazione di insufficienza delle risorse materiali ed umane del Tribunale Ordinario di Roma, più volte evidenziate anche da questo Consiglio, sollecitando un rapido adeguamento ai livelli più consoni alle funzioni espletate. Dispone l’invio della presente delibera al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 24 dicembre 2013, accompagnatoria della protesta inviata al Ministro della Giustizia e al Capo Dipartimento per gli Affari del Giustizia per la restrizione dell’accettazione di iscrizioni a ruolo delle cause avanti il Tribunale Ordinario di Roma, Sezioni Civile, Lavoro e Previdenza dal 23 dicembre 2013 al 3 gennaio 2014.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Wladimiro De Nunzio e della Dott.ssa Luisa Lucia Marsella, rispettivamente Presidente e Dirigente della Corte di Appello di Perugia, pervenuta in data 7 gennaio 2014, accompagnatoria del provvedimento di conferma dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici nei giorni non festivi come per l’anno 2013.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

– Il Presidente riferisce sulla nota pervenuta dall’Ufficio di Presidenza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 23 dicembre 2013, accompagnatoria della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013, Parte Seconda n. 145, del Verbale di riunione della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa - quadriennio 2013/2017.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota pervenuta in data 10 gennaio 2014 dal Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Avv. Alberto Bagnoli, con la quale comunica che con provvedimento del 17 dicembre 2013 la Commissione Elettorale Centrale ha proclamato eletti, quali delegati per il Collegio Elettorale di Roma, gli Avv.ti Carlo Giacchetti e Giancarlo Renzetti in sostituzione dei rinunciatari Avv.ti Mauro Vaglio e Pietro Di Tosto.

Inoltre, il Presidente Bagnoli comunica che con provvedimento del 30 dicembre 2013 la stessa Commissione ha proclamato eletto, quale delegato per il Collegio Elettorale di Napoli, l’Avv. Ciriaco



Sammaria in sostituzione del rinunciatario Avv. Gennaro Torrese.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sull’invito dell’Avv. Nicola Marino, Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 13 gennaio 2014, rivolto al Presidente e ai Componenti del Consiglio Nazionale Forense, al Presidente e ai Componenti della Cassa Nazionale di Previdenza, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, ai Presidenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni Forensi per partecipare alla riunione presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli il 16 gennaio p.v., alle ore 10.00, al fine di discutere sul deliberato dell’Ordine partenopeo volto a contrastare il D.L. denominato “Destinazione Italia” e indire forme di protesta per riaffermare il rispetto dei principi costituzionali.

Il Presidente riferisce che parteciperà al predetto incontro ed invita anche i Consiglieri a presenziare.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota degli Avv.ti Renzo Menoni e Laura Jannotta, rispettivamente Presidente e Segretario dell’Unione Nazionale Camere Civili, pervenuta in data 13 gennaio 2014, accompagnatoria del documento emesso dalla Giunta Esecutiva in merito ai recenti provvedimenti legislativi approvati e/o in corso di approvazione (legge delega in materia di giustizia civile, legge di stabilità, D.L. “Destinazione Italia”).

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giulio Rubini, Segretario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Roma, pervenuta in data 23 dicembre 2013, con la quale chiede la disponibilità dell’Aula Avvocati sia il venerdì pomeriggio 31 gennaio 2014 per lo svolgimento di un convegno in fase di organizzazione con l’attuale Presidente della Cassa Avv. Nunzio Luciano e l’Avv. Valter Militi che il sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 per la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale in occasione della quale verrà trattato l’argomento della Previdenza Forense.

L’Avv. Rubini invita il Presidente a partecipare al convegno svolgendo un indirizzo di saluto e un intervento nonchè alle due serate conviviali.

Il Consiglio delibera di concedere l’Aula Avvocati per il giorno 31 gennaio 2014 fino alle ore 17.30 e di non poter permettere l’utilizzo dell’Aula per la giornata del sabato 1° febbraio 2014 a causa del divieto da parte della Commissione Sicurezza del Palazzo. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva in modo da permettere una soluzione alternativa per l’evento del sabato. Dispone che il Centro Studi provveda all’immediata comunicazione della presente delibera.

– Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto dal Prof. Avv. Filippo Lubrano, Presidente della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, pervenuto in data 13 gennaio 2014, a partecipare ai convegni di studi che si terranno uno il 17 gennaio 2014, alle 15.30 presso l’Hotel Grazia Deledda a Sassari, sul tema “La deontologia dell’Avvocato Amministrativista” e l’altro il 18 gennaio 2014, ore 10.00 presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici A Nuoro sul tema “La responsabilità per danni della pubblica Amministrazione”.

Il Consiglio ringrazia l’Avv. Filippo Lubrano per i gentili inviti e manda alla Segreteria di comunicare che il Presidente e i Consiglieri non potranno partecipare per pregressi impegni istituzionali.



– Il Presidente comunica che nella giornata di sabato 11 gennaio 2014 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Presidente e di cinque Consiglieri di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

E' stato eletto Presidente con 56 voti su 80 l'Avv. Nunzio Luciano, Vice Presidente Vicario uscente.

Sono stati eletti Consiglieri di Amministrazione gli Avv.ti Nicolino Zaffina, Franco Smania, Giulio Pignatiello, Immacolata Troianiello e Roberto Uzzau.

Il Consiglio si complimenta con il nuovo Presidente ed i nuovi Consiglieri per l'importante incarico che andranno a ricoprire e delega il Presidente ad inviare a ciascuno le congratulazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

– Il Presidente ricorda ai Consiglieri di non fissare le convocazioni nella giornata di giovedì per evitare di iniziare con ritardo la seduta consiliare e per l'organizzazione del lavoro dei singoli uffici.

Il Consiglio delibera di vietare ai Consiglieri di fissare le convocazioni nella giornata di giovedì e manda all'Ufficio Disciplina e all'Ufficio Pareri affinché provvedano a far rispettare la presente delibera.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Elena Avancini, Stefania Ballarini, Alessia Burelli, Chiara Fabrizi, Federica Ferretti, Roberta Fonte, Giulio Forleo, Giuseppe Mezzasalma, Tiziana Pica, Marco Pierangeli, Monica Lis Restanio, Fabiana Tomassi, Luca Troiano,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, in qualità di Coordinatore del Progetto Responsabilità Civile, comunica che il 23 dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 145/2013 art. 8 disposizioni in materia di r.c.a.

Il Decreto Legge 145/2013 art. 8 comma 1 capo b, prevede la possibilità di installare sui veicoli meccanismi elettronici che registrano l'attività dei veicoli, in caso di sinistro le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui essi si riferiscono.

Il Decreto Legge 145/2013 art. 8 comma 1 capo c prevede la modifica dell'art. 135 del Codice delle assicurazioni dopo il comma 3 sono stati aggiunti i commi:

3 bis: «L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di Polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.»

3 ter: In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le



testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3 bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3 quater: Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di Polizia che sono chiamati a testimoniare.»

d) Dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:

«Art. 147-bis. Risarcimento in forma specifica

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza **di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose**, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. **Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.**

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.»

e) All'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso.

2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:

«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio



integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.»

f) Dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:

«Art. 150-ter. Divieto di cessione del diritto al risarcimento

1. L'impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.»

3. All'articolo 32, comma 3 quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.

4. «Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.»

6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. **In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.»**

7. «L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,



convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.

8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

11. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.

12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.»

Il Consigliere Segretario Di Tosto

preso atto

- dell'assoluta mancanza di confronto con i soggetti coinvolti nel settore;
- della prerogativa concessa alle compagnie assicuratrici di decidere insindacabilmente e in luogo del danneggiato modi tempi luoghi e operatori presso cui gli assicurati dovranno recarsi per la riparazione dei danni subiti dalle proprie autovetture;
- dell'indiscutibile riduzione della facoltà di scelta per gli utenti, i quali saranno costretti ad avvalersi soltanto delle officine c.d. convenzionate, operanti in regime di costi ridotti e lavori in economia, con evidente discapito della qualità del servizio;
- della sperequazione cui saranno sottoposti gli artigiani e le imprese di categoria, dei quali solo quelli designati dalle Compagnie avranno futuro e sopravvivenza garantiti;
- l'impossibilità per i danneggiati con lesioni fisiche di valutare la congruità delle proposte di definizioni;
- l'assurdità dello scambio tra valutazioni fisiche e risarcimento danni con eventuali sconti da promuovere dalle medesime assicurazioni che determinano i prezzi senza alcun controllo di soggetti terzi;

evidenzia

le innegabili contraddizioni insite nella manovra e la strumentalità della stessa, che porterà:

- alla decurtazione dei punteggi relativi alla percentuale di invalidità permanente per le lesioni da danno fisico, con un ridimensionamento ingiustificato dei risarcimenti;
- all'eccessivo contenimento delle liquidazioni per i danni materiali stimati dalle assicurazioni e ridotti oltre misura per limitare le spese di riparazione a proprio carico;
- all'abolizione della cessione del credito, di modo che non vi sarà più la possibilità di garantire alle officine la copertura finanziaria necessaria per le spese da sostenere;
- alla perdita di posti di lavoro per le attività che non riusciranno a garantirsi una convenzione con le società di assicurazione, e si troveranno costrette a chiudere per mancanza di clientela;
- alla conseguente cessazione della maggior parte delle attività artigianali del settore;
- alla limitazione della qualità dei servizi offerti, dovuta alla restrizione dei costi, dei tempi e della manodopera imposti dalle Compagnie;



stigmatizza

tale dissennata politica, che avvantaggia senza alcun dubbio le Compagnie assicuratrici, la continua compressione dei diritti dei cittadini che nella vana illusione di vedersi abbassare i premi assicurativi, cosa che –come avvenne con l'introduzione del c.d. indennizzo diretto, rivelatosi foriero di problematiche più che di facili soluzioni– puntualmente non avverrà; ancora, riserverà un trattamento di palese ingiustizia per tutti coloro i quali avranno la sventura di subire un danno fisico o materiale, la cui valutazione verrà recisamente deprezzata, quando non addirittura dimezzata; infine, trascinerà con sé un intero segmento di professionisti che operano nell'ambito della r.c. e della tutela dei diritti degli utenti a fronte dello strapotere dalle assicurazioni, con l'ulteriore e non meno drammatica conseguenza di annientarne l'intera esistenza lavorativa;

auspica

che l'irrazionale e allo stato ancora misconosciuta manovra del Governo in merito sia oggetto di profondo ripensamento, da concertarsi con le associazioni di categoria, cui sono effettivamente note le reali storture che affliggono la materia, e rifiutando di sottomettere i cittadini, privati, professionisti e operatori tecnici, alle imposizioni delle Compagnie;

propone

al Consiglio di fare propri i seguenti emendamenti e modifiche da apportare al D.L. 145/2013

Comma 1 art. 8 (modifiche al codice delle assicurazioni)

Let. a): comma 1 art. 128 inserimento lett. c) su importo contratti → **sopprimere**

Let. b): comma 1 art. 132

sostituito dal comma 1 (c.d. scatola nera) → **mantenere** □

sostituito dal comma 1 bis (piena prova scatola nera) → **sopprimere**

sostituito dal comma 1 ter (banca dati scatola nera) → **sopprimere**

Let. c): comma 3 art. 135

inserimento comma 3 bis (identificazione testimoni) → **sopprimere**

inserimento comma 3 ter (inammissibilità testimonianze acquisite) → **sopprimere**

inserimento comma 3 quater (ricorrenza nominativi testimoni) → **sopprimere**

Let. d): art. 147 inserimento art. 147 bis (risarc. in forma specifica) → **sopprimere**

Let. e): art. 148 modifiche

comma 1 (termini per la messa a disposizione del mezzo) → **sopprimere**

comma 2 bis (diritto di proponibilità per l'azione risarcitoria) → **sopprimere**

Let. f): art. 150 bis inserimento art. 150 ter (divieto di cessione del credito)

comma 1 (divieto di cessione del credito) → **sopprimere**

comma 2 (clausole medici convenzionati) → **sopprimere**

comma 3 (esclusione esame medico-legale visivo in lesioni lievi) → **sopprimere**

comma 4 (sanzioni IVASS riduzione premio) → **sopprimere**

comma 5 (sanzioni IVASS omesse comunicazioni) → **sopprimere**

comma 6 modif. co. 2 art. 2947 c.c. (decadenza diritto risarcimento) → **sopprimere**

comma 7 (poteri di controllo IVASS) → **sopprimere**

comma 8 (modalità comunicazione riduzione premi) → **sopprimere**

comma 9 (sanzioni IVASS) → **sopprimere**

comma 10 (incremento Fondo) → **sopprimere**

comma 11 abrogazione art. 14 (benefici agli assicurati) del d.P.R. 254/06 (regolamento attuativo c.d.a.) → **sopprimere**

comma 12 (entrata in vigore massimali) → **sopprimere**



comma 13 (risorse cui attingere) → **sopprimere;**

chiede

inoltre, al Consiglio di fare propri gli emendamenti e le modifiche proposte, di inviare il presente documento con tutte le richieste e le modifiche agli Ordini Forensi italiani, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e al Consiglio Nazionale Forense al fine di sensibilizzare gli organi di informazione, nonché di inviare lo stesso documento a tutti i Deputati della Camera e i Senatori della Repubblica, in considerazione che il termine per la presentazione degli emendamenti alla Commissione Finanze e Attività Produttive della Camera è il 17 gennaio 2014.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio fa propri gli emendamenti e le modifiche proposte e delibera di inviare il documento agli Ordini Forensi italiani, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e al Consiglio Nazionale Forense al fine di sensibilizzare gli organi di informazione, nonché di inviare lo stesso documento a tutti i Deputati della Camera e i Senatori della Repubblica. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Franco Fiandanese, Presidente della Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, pervenuta in data 10 gennaio 2014, con la quale comunica che la Commissione ha deliberato di assegnare al parcheggio dei motoveicoli nell'area coperta attigua all'accesso carraio di Piazza dei Tribunali, revocando la precedente delibera del 13 novembre 2013. La nuova disciplina sarà operativa dal 27 gennaio 2014. Sarà anche consentito l'accesso pedonale da Piazza dei Tribunali.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi e della Dott.ssa Maria Maddalena, rispettivamente Presidente f.f. e Dirigente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 10 gennaio 2014, relativa alle nuove disposizioni di legge per le iscrizioni a ruolo delle cause di lavoro e per le autocertificazioni delle situazioni patrimoniali del ricorrente, che prevedono il pagamento del contributo unificato nel caso di reddito delle parti superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002 (per l'anno 2013 euro 10.628,16). Rimane, invece, invariata l'esenzione sotto tale soglia (31.884,16 per l'anno 2013).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del (omissis) dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, pervenuta in data 2 gennaio 2014, accompagnatoria della relazione di servizio (omissis), Cancelliere (omissis) in qualità di Tutor del personale che ha svolto l'attività di collaborazione con l'Ufficio per lo smaltimento dell'arretrato nella pubblicazione delle sentenze ordinarie e delle sentenze in materia di opposizione a sanzioni amministrative. Il (omissis) conferma, a sua volta, la fattiva, notevole e preziosa collaborazione dei dipendenti assunti dal Consiglio e dislocati presso tale Ufficio.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'invito della Juris Conference LLC, pervenuto in data 9 gennaio 2014, per partecipare alla "Eighth Annual Investment Treaty Arbitration Conference che si terrà a Washington il 28 marzo p.v.

Il Consiglio manda alla Segreteria di ringraziare per l'invito e di comunicare l'impedimento del Presidente e dei Consiglieri a partecipare all'evento per impegni istituzionali concomitanti.



– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Società Fourarch, pervenuta in data 2 gennaio 2014, con la quale trasmette varie proposte allestitive degli stand in occasione del Salone della Giustizia che si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Roma dal 19 al 21 febbraio p.v.

Il Consiglio riserva ogni decisione sul punto rinviando l'argomento all'adunanza del 23 gennaio 2014, delegando il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere ad approfondire la questione, individuando anche eventuali sponsor, come è avvenuto per l'anno precedente.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 10 dicembre 2013 prot. n. (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 21 novembre 2013, con la quale chiede che venga rettificato il cognome della richiedente da (omissis) a (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 10 dicembre 2013 prot. n. (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 21 novembre 2013, con la quale chiede che venga rettificato il cognome della richiedente da (omissis) a (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul decreto dell'Ufficio 6° delle Sezioni dei Giudici per l'udienza preliminare del Tribunale Penale di Roma, pervenuta in data 2 gennaio 2014, con il quale dispone l'apertura del giudizio –nel quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa– nei confronti del Signor (omissis), imputato del reato di falsa autocertificazione, avendo – contrariamente al vero– dichiarato di aver percepito un reddito complessivo pari a zero rispetto a quello realmente percepito di euro (omissis), ottenendo l'indebita ammissione al gratuito patrocinio. Dispone, inoltre, la comparizione delle parti per l'udienza del 27 gennaio 2015, ore 9.00.

Il Consiglio delibera di non costituirsi in giudizio e manda all'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato per gli ulteriori incumbenti.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, visto l'art. 29 co. 6 L. 247/2012 (“Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento”), rappresenta al Consiglio l'urgenza di provvedere in senso conforme e, dunque, stabilire data ed orario delle prossime convocazioni dinanzi al Consiglio, a cura degli Uffici di Tesoreria, dei Colleghi non ancora in regola con la contribuzione.

Il Consiglio, prende atto e fissa per la convocazione dei Colleghi morosi la prima e l'ultima seduta di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 14.30.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 3 del 22 novembre 2013 del C.N.F., è necessario spedire al Consiglio Nazionale Forense entro il 31 marzo di ogni anno quanto segue: i casi di nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposti nel corso dell'anno precedente e, dunque, invita il Consiglio ad autorizzare i Funzionari responsabili degli Uffici interessati a fornire i dati richiesti con ogni urgenza alla Segreteria per l'inoltro al Consiglio



Nazionale Forense.

Il Consiglio approva e dispone che i Funzionari responsabili degli Uffici interessati forniscano con urgenza alla Segreteria i dati richiesti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva in considerazione dell'urgenza dovuta in virtù della perentorietà del termine imposto dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta, alla luce del cronico malfunzionamento, l'urgenza di provvedere al rifacimento dell'impianto di climitizzazione e distribuisce l'avviso da pubblicare sul sito istituzionale predisposto dagli Uffici di Tesoreria.

Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale nelle pagine News e Gare. Nomina la Commissione per la valutazione delle offerte nelle persone del Funzionario Signor (omissis) (Presidente), e dei Funzionari Signori (omissis) e (omissis) (Componenti). Dichiara la delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta l'urgenza di definire i termini e le modalità dei pagamenti della contribuzione all'Ordine nella misura agevolata già prevista e deliberata per lo scorso anno e, su indicazione del Commercialista Dott. (omissis) e degli Uffici di Tesoreria, propone il pagamento via MAV e in Cassa e la fissazione di una data definitiva per l'adempimento non superiore al termine ultimo del 30 giugno 2014, onde consentire la normalizzazione e la trasparenza dei flussi di cassa e la quantificazione esatta della situazione creditoria.

Il Consiglio delibera di autorizzare la Banca alla predisposizione dei MAV con i quali sarà possibile effettuare il versamento in alternativa rispetto al pagamento diretto alla Cassa e di fissare il termine ultimo per il pagamento dei MAV al 30 giugno 2014.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta l'urgenza di provvedere alla selezione di una impresa per la fornitura del materiale di cancelleria e di ufficio e distribuisce l'avviso predisposto dagli Uffici di Tesoreria.

Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale nelle pagine News e Gare. Nomina la Commissione per la valutazione delle offerte nelle persone del Funzionario Signor (omissis) (Presidente), e dei Funzionari Signori (omissis) e (omissis) (Componenti). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta l'urgenza di provvedere alla selezione di una ditta per la stampa di manifesti e materiale informativo relativi a seminari e convegni. Distribuisce l'avviso predisposto dagli Uffici di Tesoreria.

Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale nelle pagine News e Gare. Nomina la Commissione per la valutazione delle offerte nelle persone del Funzionario Signor (omissis) (Presidente), e dei Funzionari Signori (omissis) e (omissis) (Componenti). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Approvazione del verbale n. 1 dell'adunanza del 9 gennaio 2014

– Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio



approva all'unanimità il verbale n. 1 dell'adunanza del 9 gennaio 2014.

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Condello, dalla lettura del verbale, con riferimento a quanto discusso nella precedente adunanza al punto 1 dell'ordine del giorno “integrazione consiglieri a seguito delle dimissioni del Consigliere Cerè” rileva, con riferimento all'ordinanza n. (omissis) del Tribunale Amministrativo per il Lazio citata nella comunicazione, che il Presidente ha omesso di informare il Consiglio che avverso detta ordinanza era stato proposto appello al Consiglio di Stato e che il Consiglio di Stato con ordinanza del (omissis) ha accolto l'appello ed ha rimesso al Tribunale Amministrativo Regionale rilevando: “pur nella sommarietà propria della deliberazione cautelare, che la valutazione delle decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) comporta l'approfondimento –proprio della fase di merito– della questione di diritto relativa alle modalità con cui procedere all'integrazione di un membro del Consiglio stesso, rilevato, altresì, che in relazione ai contrapposti interessi delle parti, la fissazione dell'udienza di merito deve aver luogo in tempi brevi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dovrà, pertanto, pronunciarsi sull'argomento a breve avendo il ricorrente presentato, in data (omissis), istanza di fissazione della udienza.

Il Consigliere Condello rileva, inoltre, che il Presidente ha omesso di informare il Consiglio che il difensore del “subentrante” al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), è il Consigliere Antonino Galletti. Il Consigliere Galletti è intervenuto a sostegno della proposta formulata dal Presidente per il “subentro” ed ha espresso il proprio voto senza informare il Consiglio della sua qualità di difensore.

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che la circostanza che egli abbia difeso dall'agosto 2013, a titolo onorifico, il Collega Avv. (omissis) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) avverso il ricorso interposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sulla delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) che ne ha disposto l'ingresso in Consiglio è nota a chiunque, avendone egli parlato in plurime occasioni anche pubbliche (addirittura nel corso di seminari sull'interpretazione delle norme più critiche della nuova legge professionale). Peraltro, la circostanza era inconfutabilmente documentata nell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma n. (omissis), citata dal Presidente Vaglio nel suo intervento all'adunanza del 9 gennaio 2014 ed esibita nel corso dell'adunanza.

Il Consigliere Tesoriere Galletti, dunque, rivendica il suo buon diritto alla coerenza, avendo egli sempre sostenuto in ogni sede (giudiziale e consiliare) la medesima tesi favorevole alla possibilità del subentro del primo dei non eletti e non versando, dunque, in alcuna situazione di preteso quanto immaginifico conflitto di interessi.

Circa il preteso “scoop” del Consigliere Condello in ordine all'ordinanza del Consiglio di Stato n. (omissis), il Consigliere Tesoriere Galletti invita il Consigliere Condello a rileggerne integralmente il testo per apprezzarne meglio il contenuto sia nella parte motiva (laddove è stato espressamente precisato che “in relazione ai contrapposti interessi delle parti, la fissazione dell'udienza di merito deve aver luogo in tempi brevi” e che “fino alla definizione del merito della causa sia opportuno lasciare inalterata la situazione *de qua*”) e sia nella parte dispositiva (laddove è stato chiarito espressamente che l'appello cautelare viene accolto ai limitati fini della fissazione sollecitata dell'udienza di merito: “ai soli fini di cui in premessa”); nella sostanza, il Supremo Collegio di G.A., in sede cautelare, ha lasciato inalterata la situazione di fatto e si è limitato ad indicare al Tribunale Amministrativo Regionale capitolino l'opportunità di fissare a breve l'udienza di merito. Quanto sopra appare all'evidenza confermato dalla circostanza, di immediata verifica da parte di



chiunque e, dunque, anche del Consigliere Condello, che il Collega (omissis) è ancora oggi Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di (omissis).

Il Consigliere Segretario ribadisce che il Consiglio di Stato ha confermato l'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio ed in particolare: "rilevato, altresì, che in relazione ai contrapposti interessi delle parti, la fissazione dell'udienza di merito deve aver luogo in tempi brevi; e che fino alla definizione del merito della causa sia opportuno lasciare inalterata la situazione de qua". Pertanto appare evidente che il Consiglio di Stato ha confermato l'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio ed il Collega di (omissis), che è subentrato, a tutt'oggi è rimasto Consigliere dell'Ordine.

Il Consiglio prende atto.

Audizione Abogado (omissis) – eventuale sospensione ai sensi dell'art. 43 L.P.
(omissis)

Comunicazioni dei Consiglieri

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

– Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta della Sig.ra (omissis) con la quale chiede l'accesso agli atti del fascicolo n.(omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e in particolare di conoscere la motivazione con la quale la pratica è stata archiviata.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del 18 novembre 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata al controinteressato il quale non ha fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di concedere l'accesso come richiesto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

– Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis) con la quale lo stesso chiede il rilascio di copia del provvedimento di archiviazione relativo alla pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un



soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto contro interessato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del 17 dicembre 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota protocollata il 9 gennaio 2014 il professionista inviava una missiva comunicando il proprio assenso all'accesso al fascicolo;

delibera

di concedere l'accesso come richiesto.

Proroga del termine per l'acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2011/2013

– Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, entrambi nella qualità di Coordinatori del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi, rappresentano al Consiglio la necessità di venire incontro alle richieste dei colleghi che non sono riusciti a completare l'iter formativo (cfr. art. 11 L. 247/2012) nel triennio appena trascorso, nonostante l'agevolazione della nota riduzione dei crediti formativi a n. 48 complessivi nel triennio; propongono perciò di consentire la possibilità, anche per il primo semestre del 2014, di accumulare crediti formativi utili per completare il triennio 2011-2013.

Restando attualmente in vigore il sistema della formazione obbligatoria così come concepita attraverso i crediti formativi, chiedono di estendere al prossimo triennio 2014-2016, fino all'emanazione del nuovo regolamento del Consiglio Nazionale Forense ex art. 11 co. 3 L. 247/2012, le agevolazioni vigenti per il solo Ordine di Roma con la previsione di n. 48 crediti formativi complessivi (9 dei quali in materie c.d. obbligatorie: deontologia, ordinamento forense e previdenziale).

Il Consiglio, condividendo l'indicazione e la necessità di prevedere il recupero dei crediti formativi necessari per completare quelli occorrenti per il triennio 2011-2013, delibera di consentire di imputare al cennato triennio anche i crediti acquisiti nel primo semestre del 2014; delibera, altresì, di prorogare al triennio 2014-2016, in attesa della prevista regolamentazione da parte del Consiglio Nazionale Forense, l'attuale regime che prevede il conseguimento di n. 48 crediti formativi (dei quali n. 9 in materie obbligatorie). Dispone di inviare la presente delibera a mezzo email a tutti gli iscritti e pubblicarla sul sito istituzionale, unitamente al Regolamento per la formazione.

Regolamento sui contributi e sovvenzioni: esame e conseguenti deliberazioni

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, vista la legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 s.m.i.) ed alla luce della legge di riforma professionale (L. 247/2012: con riferimento, in particolare, all'art. 29 co. 1 lett. b), ritiene opportuno proporre al Consiglio l'adozione del seguente regolamento, con lo scopo di disciplinare in modo uniforme l'erogazione di contributi e sovvenzioni:

Regolamento sulla disciplina per l'erogazione di contributi e sovvenzioni



Capo I

Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto del presente regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina:

l'erogazione di contributi e sovvenzioni per iniziative, promosse o organizzate da iscritti all'Ordine di Roma, rispondenti alle finalità istituzionali;

la concessione del patrocinio e del logo dell'Ordine per le medesime iniziative di cui alla lett. a).

Restano invece disciplinati dalle rispettive disposizioni:

l'erogazione dei contributi di assistenza di cui agli artt. 16 e 17 della L. 11 febbraio 1992 n. 141 secondo le medesime disposizioni di legge ed il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, deliberato dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale Forense e approvato con Ministeriale del 25 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni;

l'erogazione dei contributi di assistenza di cui agli artt. 16 e 17 della L. 11 febbraio 1992 n. 141 con fondi propri dell'Ordine in conformità al relativo bilancio.

2. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per «iniziative» tutti gli eventi e le manifestazioni destinati al coinvolgimento pubblico, diretto, fisico e personale degli iscritti all'Ordine e dei loro congiunti, di studenti universitari e di semplici cittadini. A titolo esemplificativo, si qualificano quali «iniziative» ai sensi del presente Regolamento: i convegni, le tavole rotonde, le visite guidate e culturali, l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive a carattere prevalentemente benefico che coinvolgano in via esclusiva o, comunque, prevalente gli iscritti all'Ordine o i loro congiunti.

3. Le iniziative devono essere integralmente organizzate, anche in forma di partenariato con soggetti terzi, da iscritti all'Ordine, con esclusione della semplice adesione a iniziative promosse ovvero organizzate esclusivamente da soggetti terzi, ad eccezione di quelle aventi a solo scopo benefico per le quali il Consiglio potrà deliberare anche in deroga alla presente normativa.

Ai fini del presente Regolamento s'intendono per:

«contributi»: le erogazioni in denaro o in altre utilità volte alla parziale copertura dei costi dell'iniziativa in misura comunque non superiore al 50% degli stessi; tuttavia, con propria e motivata deliberazione, il Consiglio dell'Ordine può elevare la misura del predetto contributo;

«sovvenzioni»: le erogazioni in denaro o in altre utilità volte alla totale copertura dei costi dell'iniziativa e riservate esclusivamente, salvo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alle iniziative aventi come prevalenti le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

4. Non sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento alle seguenti fattispecie:

iniziative promosse e/o organizzate direttamente dal Consiglio dell'Ordine;

eventi che abbiano finalità esclusivamente formative per gli iscritti all'Ordine e per la categoria forense in generale, organizzati dalle Associazioni o dai soggetti terzi, salvo che essi non assumano caratteristica di iniziative ai sensi dei commi precedenti e siano oggetto di richiesta di contributi ovvero di concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine. Gli eventi formativi esclusi dal presente Regolamento restano disciplinati dal Regolamento sulla formazione permanente e continua.

Capo II

Erogazione di contributi e sovvenzioni e concessione del patrocinio e del logo dell'Ordine



Art. 2

(Rispondenza alle finalità dell'Ordine)

1. S'intendono rispondenti alle finalità dell'Ordine le iniziative che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente:

la diffusione della conoscenza della professione forense e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;

l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico anche mediante presentazioni di pubblicazioni che annoverino tra i loro autori iscritti all'Ordine;

finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.

2. Il Consiglio dell'Ordine, con propria motivata deliberazione, può ritenere rispondenti alle finalità dell'Ordine anche iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.

3. Qualora la medesima iniziativa coinvolga più scopi tra quelli indicati al comma 1, si considera prevalente lo scopo per il quale è richiesta la maggiore quota del contributo. Al fine di poter beneficiare delle sovvenzioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b) del presente Regolamento, lo scopo ivi indicato deve assorbire almeno il 50% dei costi dell'iniziativa. Il riparto dei costi tra i diversi scopi deve essere dettagliato nel quadro economico allegato all'istanza ai sensi del successivo art. 4, comma 5 del presente Regolamento. Le voci che coinvolgano più scopi (es. affitto dei locali) sono ripartite con la medesima proporzione ricavabile dalle altre voci di costo.

Art. 3

(Prescrizioni e divieti)

1. Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale. E' ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati e la concessione da parte dell'organizzatore di spazi pubblicitari, purché essi non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al decoro dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo la prudente valutazione del Consiglio dell'Ordine.

2. E' fatto comunque divieto, nel corso dell'iniziativa, ovvero per la sua promozione o diffusione, di sponsorizzazioni e/o di concessioni di spazi pubblicitari relativi alla produzione e/o commercializzazione di sigarette (anche elettroniche) e di prodotti del tabacco in generale, di prodotti medicinali e/o di cure mediche, di bevande alcoliche e/o superalcoliche, di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, nonché riferibili al gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili ancorché esercitati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) o dai suoi concessionari legalmente autorizzati.

3. Nel corso delle iniziative è ammesso, con carattere non prevalente ed esclusivamente a fini benefici, l'espletamento di lotterie, pesche o banchi di beneficenza, laddove per tali manifestazioni di tipo locale, il cui espletamento deve essere comunque indicato nell'istanza, siano state conseguite le relative autorizzazioni da parte delle competenti Autorità.

4. In nessun caso l'iniziativa può avere quale scopo, anche non prevalente, la promozione di organizzazioni di tipo politico o religioso, l'offerta di servizi di tipo giuridico-legale a favore dei partecipanti all'iniziativa, nonché la promozione in genere di servizi di tipo giuridico-legale di professionisti singoli e/o associati ancorché direttamente coinvolti in qualità di relatori ovvero organizzatori dell'iniziativa.



Art. 4

(Contributi e sovvenzioni)

1. L'erogazione di contributi e sovvenzioni per le iniziative di cui agli articoli precedenti è rimessa in via esclusiva ad una preventiva deliberazione del Consiglio dell'Ordine che si pronuncia su apposita istanza scritta degli organizzatori dell'iniziativa stessa, redatta in conformità al presente Regolamento.
2. La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza e attualità del suo contenuto; si applicano alle istanze le disposizioni, anche di tipo sanzionatorio, previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
3. Per una medesima iniziativa è possibile presentare una sola istanza; istanze temporalmente successive relative alla medesima iniziativa, ancorché sottoscritte da soggetti fisicamente diversi, s'intendono sostitutive delle precedenti, anche nel caso in cui l'oggetto dell'iniziativa sia parzialmente modificato in senso ampliativo o riduttivo.
4. Ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lett. b) la sovvenzione è riservata esclusivamente, salvo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alle iniziative aventi le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento e, sempre salva motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, non può avere, per ciascuna iniziativa, ammontare superiore a euro 20.000,00.
5. Per ciascuna iniziativa per la quale è ammessa la concessione di un contributo, l'ammontare del contributo stesso non può essere superiore al 50% dei costi preventivati risultanti dal quadro economico allegato all'istanza e comunque non può essere superiore a euro 20.000,00.
Nel caso di presentazione da parte di soggetti diversi di più istanze, aventi il medesimo oggetto e/o oggetto simile, ovvero di iniziative aventi le medesime caratteristiche ovvero promosse o organizzate dall'Ordine direttamente o a mezzo dei propri progetti o commissioni consiliari da svolgersi in situazioni di contemporaneità ovvero di prossimità temporale, intesa come svolgimento programmato nel medesimo mese, l'importo del contributo massimo erogabile pari a euro 20.000,00 è proporzionalmente ridotto.
6. L'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni successivi da parte del medesimo soggetto avviene a consuntivo subordinatamente all'approvazione, ai sensi del successivo comma 9, della relazione prevista dal medesimo comma.
7. Ciascuna istanza è esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella prima adunanza utile, o al massimo in quella seguente, successiva alla sua presentazione del Consiglio dell'Ordine anche via PEC.
Il Consiglio dell'Ordine si pronuncia su proposta congiunta del Consigliere Tesoriere e del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa oggetto dell'istanza stessa, quest'ultimo avuto riguardo anche ad iniziative di oggetto identico o simile presentate da altri soggetti e/o promosse ovvero organizzate dall'Ordine direttamente o a mezzo dei propri progetti o commissioni consiliari. La deliberazione conclusiva del procedimento può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre proporzionalmente, nei casi, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 5, l'ammontare del contributo richiesto.
Con la medesima deliberazione il Consiglio dell'Ordine, in ragione del contenuto del quadro economico allegato all'istanza, può determinare di sostituire il contributo con la messa a disposizione di locali e/o di personale del Consiglio dell'Ordine ovvero con la fruizione di servizi da parte di soggetti terzi già direttamente convenzionati con il Consiglio dell'Ordine.
8. Le deliberazioni sulle istanze sono comunicate agli interessati da parte del Consigliere Segretario, anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nell'istanza.



In caso di rigetto, di riduzione ai sensi del precedente comma 5 o di parziale sostituzione del contributo ai sensi del precedente comma 7, gli interessati, entro 10 giorni dalla ricezione, possono presentare al Consiglio dell'Ordine, in risposta alla predetta comunicazione, anche a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni che sono prontamente esaminate dal Consiglio.

9. Al fine di consentire la valutazione di conformità dell'iniziativa da parte del Consiglio dell'Ordine e la susseguente autorizzazione del Consigliere Tesoriere all'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni in conformità alle istanze favorevolmente valutate, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, anche a mezzo PEC, entro 10 giorni dall'espletamento dell'iniziativa, apposita «relazione finale» sottoscritta dall'interessato.

La mancata presentazione senza giustificato motivo della relazione finale nel termine predetto comporta la difformità dell'iniziativa, con le conseguenze previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Il Consiglio, nella prima adunanza utile o in quella successiva, si pronuncia con propria deliberazione, su proposta congiunta del Consigliere Tesoriere e del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa.

La valutazione di difformità sospende l'erogazione del contributo o della sovvenzione.

La relativa deliberazione è comunicata agli interessati da parte del Consigliere Segretario, anche a mezzo PEC.

In caso di valutazione di non conformità, gli interessati, entro 10 giorni dalla ricezione, possono presentare eventuali controdeduzioni al Consiglio dell'Ordine anche a mezzo PEC.

Nella prima adunanza utile o in quella successiva, il Consiglio, esaminate, su proposta del Consigliere Tesoriere e del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa, le eventuali controdeduzioni dell'interessato, si pronuncia definitivamente e, salvo che non ricorrano gli estremi per l'avvio di azione disciplinare nei confronti degli organizzatori, dispone ai sensi del successivo art. 6 del presente Regolamento.

10. Tutti i contributi e le sovvenzioni erogati sono soggetti a pubblicità obbligatoria, a cura del Consigliere Segretario, sul portale telematico del Consiglio dell'Ordine nell'apposita sezione «Trasparenza, valutazione e merito».

Nella medesima finalità di trasparenza i predetti contributi e sovvenzioni sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da attuarsi mediante applicazione dei limiti di legge all'uso del denaro contante e utilizzazione di appositi conti correnti bancari o postali nei quali viene versato il contributo o la sovvenzione concessi dall'Ordine e dai quali il beneficiario è destinato ad attingere in via esclusiva per far fronte alle spese oggetto di contributo o di sovvenzione.

Art. 5

(Concessione del logo e patrocinio dell'Ordine)

1. L'uso del logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.

2. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o sovvenzioni.

3. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente previa istanza dell'interessato, redatta in conformità al presente Regolamento.



Per il procedimento di concessione si applica, in quanto compatibile, l'art. 4 del presente Regolamento intendendosi sufficiente, per l'adozione della relativa deliberazione, la sola proposta del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa per la quale è richiesta la concessione.

In tutte le forme di comunicazione con i terzi e negli strumenti pubblicitari del seguente comma 4, la concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Roma», con esclusione di altre espressioni.

4. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è ottenuta la concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto, ove necessario policromo, allegato in formato A4 all'istanza.

Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che tale circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti. E' ammessa la citazione di eventuali sponsor, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario, con caratteri di minore evidenza rispetto al patrocinio e al logo dell'Ordine.

5. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.

Su istanza dell'interessato, e compatibilmente con altre iniziative da espletarsi in contemporanea con quella oggetto dell'istanza, possono essere concessi in uso temporaneo, per il tempo strettamente necessario all'iniziativa e all'installazione e rimozione dei materiali utilizzati per l'iniziativa stessa, locali posti sotto la diretta disponibilità dell'Ordine.

In tal caso può essere concessa, ai soli fini di agevolare l'ordinato afflusso dei partecipanti, la stampa, a cura e spese dell'Ordine, di manifesti nel numero massimo di 50 copie.

6. Entro 10 giorni dall'espletamento dell'iniziativa il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, anche a mezzo PEC, del Consiglio dell'Ordine, apposita relazione finale sottoscritta dall'interessato.

Si applica il procedimento previsto dall'art. 4, comma 9 del presente Regolamento intendendosi sufficiente, per l'adozione della relativa deliberazione, la sola proposta del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa per la quale è stata richiesta la concessione.

In caso di valutazione di difformità, fermo quanto previsto al successivo art. 6, l'eventuale indebita fruizione di utilità concesse ai sensi del precedente comma 5 è ristorata all'Ordine in modo forfettario con il versamento alla Cassa dell'Ordine, entro 10 giorni dalla richiesta, della somma di euro 5.000,00, oltre l'eventuale maggiore danno arrecato all'ente.

7. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 6

(Difformità delle iniziative)

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano difformi le iniziative:

per le quali, senza giustificato motivo, non sia stata presentata la relazione finale prevista dagli artt. 4, comma 9 e 5, comma 7 del presente Regolamento;

attuare in violazione delle prescrizioni e dei divieti indicati all'art. 3 del presente Regolamento;



attuata in grave violazione delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine conseguenti alle relative istanze;

attuata in violazione del decoro della professione forense e del prestigio dell'avvocatura, secondo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

2. La difformità deve essere valutata rispetto al complesso dell'iniziativa e non con esclusivo riferimento a singoli e circoscritti comportamenti individuali degli organizzatori e/o dei partecipanti ovvero di soggetti terzi eventualmente coinvolti i quali, ricorrendone i presupposti, possono formare oggetto di azione, all'occorrenza anche di tipo disciplinare, su iniziativa del Consiglio dell'Ordine.

3. In riferimento alle iniziative di cui all'art. 2, commi 1, lett. c) e 3 si considera difforme l'iniziativa che abbia coinvolto un numero di iscritti all'Ordine inferiore al 50% rispetto a quello preventivato ed indicato nella relativa istanza.

4. Salvo il promovimento di azione disciplinare verso gli organizzatori di iniziative difformi ai sensi del precedente comma 1 e l'ulteriore risarcimento dei danni, anche d'immagine, arrecati all'Ordine, i soggetti che, ancorché beneficiari di contributi o della concessione del logo o del patrocinio dell'Ordine, abbiano posto in essere iniziative difformi, come tale valutate con motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, decadono da qualsiasi beneficio economico (contributo o sovvenzione) concesso e, in caso di erogazione diretta di utilità da parte dell'Ordine ai sensi del precedente art. 4, comma 7, ultima parte del presente Regolamento, sono tenuti a rifondere le utilità indebitamente fruite in misura pari all'importo indicato nei quadri economici allegati alle relative istanze. Il versamento deve avvenire alla Cassa dell'Ordine, entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio.

5. Agli organizzatori di iniziative difformi o comunque realizzate in violazione del presente Regolamento è inoltre precluso l'accesso a contributi o sovvenzioni per cinque anni successivi.

Capo III

(Entrata in vigore e disciplina transitoria)

Art. 7

(Entrata in vigore e disciplina transitoria)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio e si applica soltanto ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio approva.

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Scialla, letta l'istanza presentata dall'Avv. Marco Lepri, Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Forense, che chiede la restituzione all'Ordine dei Registri firmati dai Difensori di ufficio di turno –alcuni dei quali assai risalenti nel tempo– chiede che il Consiglio autorizzi direttamente l'Associazione Nazionale Forense e la Camera Penale alla distruzione di tutti i registri fino all'anno 2008, in maniera da preservare quelli degli ultimi 5 anni per garantire eventuali mezzi di prova nei procedimenti disciplinari inerenti le assenze dei difensori di ufficio.

Il Consigliere Scialla chiede che venga disposta, altresì, la restituzione al Consiglio dei Registri degli ultimi cinque anni.

Il Consiglio approva.



– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Diritto e Procedura Penale, Diritto Vivente e Pratica Forense, informa che l’11 febbraio 2014 dalle 12.00 alle 15.00 si terrà in Aula Avvocati il convegno “Neuro Diritto: Nuova Frontiera” che vedrà la partecipazione quale coordinatori del convegno dell’Avv. Gian Antonio Minghelli, Responsabile del Progetto di Diritto e Procedura Penale, e del Dott. Stefano Ferracuti, Docente di medicina e psicologia, e l’intervento, quali relatori, del Prof. Eugenio Picozza (“Cos’è il neurodiritto?”), del Prof. Federico Gustavo Pizzetti (“L’incidenza del neurodiritto sul Diritto Costituzionale, sui Diritti Fondamentali, Sociali e di Nuova Generazione”), della Dott.ssa Laura Capraro (“L’incidenza del Neurodiritto sul Diritto Processuale Penale”) e della Dott.ssa Valentina D’Arrigo (“Prospettive Internazionali del Neurodiritto: Itinerari di Ricerca”).

Il Consiglio autorizza.

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, Settore Visite Guidate, comunica le proposte per gli Iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dell’Archeologa Isabella La Costa per la pubblicazione sul sito dell’Ordine e la mail informativa. Chiede di autorizzare per l’adunanza di oggi, 14 gennaio 2014, in quanto, probabilmente all’adunanza del 23 gennaio non sarà presente e non potrà coltivare la comunicazione che, a quel punto, andrebbe fatta comunque immediatamente esecutiva.

Il Consiglio autorizza dichiarando la presente immediatamente esecutiva, tenuto conto che il primo evento si terrà a breve.

– Il Consigliere Stoppani comunica di aver ricevuto diversi solleciti da parte dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona, che ha organizzato, in occasione della Festività di San Rajmon de Penjafort (6-8 febbraio 2014) un incontro internazionale al quale vorrebbe partecipasse il Presidente Vaglio e la stessa Consigliere Stoppani, per avere la conferma della presenza dell’Ordine di Roma. Non essendo ancora pervenuta comunicazione del Presidente, chiede che il Consiglio deliberi in merito, dando fin d’ora la sua disponibilità a partecipare.

Il Presidente precisa che si tratta di una conferenza dal titolo “Avvocati e cloud computing: segreto professionale e protezione dei dati”. Lo scopo del convegno è quello di analizzare come il segreto professionale è preservato quando gli Avvocati utilizzano il cloud computing (drop box, I-cloud, ecc.) per conservare informazioni e dati dei propri clienti. L’invito è rivolto al solo Presidente Vaglio, affinché partecipi come Relatore al suddetto convegno, al quale sono stati invitati, altresì: il Presidente dello State Bar della California; il Presidente del Law Society di Inghilterra e Galles; Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di San Paolo (Brasile); il Presidente del Lawyers Association di Macao; il Presidente dell’Ordine di Parigi. Il moderatore sarà un Consigliere dell’Ordine di Barcellona, Jani Trias.

Il Presidente informa il Consiglio di essere impossibilitato a partecipare e che non è fatta menzione della possibilità di delegare un altro Consigliere per l’evento.

Il Consigliere Stoppani chiarisce che molti Ordini stranieri, onde evitare disguidi nella consegna della posta in Consiglio, la contattano direttamente, avendo rapporti di collaborazione diretta da oltre un decennio.

Il Consiglio delibera di non delegare il Consigliere Stoppani a sostituire il Presidente, manda alla Segreteria per ringraziare dell’invito ed informare dell’impossibilità di partecipare, scrivendo alla Sig.ra Marta Cuadrada (mcuadrada@icab.cat).

– I Consiglieri Minghelli e Scialla comunicano di aver partecipato alla posa della pietra di



inciampo a favore di Dante Calò in Via Marianna Dionigi n. 17 avanti a quello che fu il suo studio. A commemorare l'illustre Collega i suoi discendenti e studiosi della Resistenza.

Il Consiglio prende atto.

Pratiche disciplinari

Proc. disc nn. (omissis) – Avv. (omissis); Proc. disc. nn. (omissis) – Avv.ti (omissis) e (omissis)

Il Consiglio

- vista la delibera del (omissis) con la quale sono stati riuniti i procedimenti disciplinari nn. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e nn. (omissis) e (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis);
- considerato che si è incorsi in (omissis)

precisa

che la riunione è operante tra i procedimenti disciplinari nn.(omissis) e (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e tra i procedimenti disciplinari nn.(omissis) e (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis). Dispone la comunicazione della presente delibera alle parti.

Proc. disc. n.(omissis) – Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la decisione (omissis) con la quale all'Avv. (omissis), nato a (omissis), veniva inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per anni uno;

preso atto

- che l'Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma ha inviato la raccomandata contenente l'atto da notificare in data (omissis) all'indirizzo della residenza in (omissis); che l'Ufficiale Postale in data (omissis), ha immesso in cassetta l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito e che l'atto non è stato ritirato entro il termine di dieci giorni;
- rilevato che la citata decisione è dunque divenuta esecutiva;

delibera

di dare esecuzione alla citata sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio professionale per anni uno dell'Avv. (omissis);

determina

il periodo di sospensione dall'esercizio della professione forense dell'Avv. (omissis) con decorrenza dal (omissis) al (omissis).

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

– Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 di (n. 44) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 10) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

– Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 47)



(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 6)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2)

(omissis)

Variazione cognome da Giancarlo "MILANESE DE CAPRARIIS" in "DE CAPRARIIS"

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 10 gennaio 2014 dall'Avv. Giancarlo Milanese De Caprariis, nato a Roma il 21 maggio 1978, con la quale chiede la modifica del nome da "Milanese De Caprariis" a "De Caprariis";

(omissis)

- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il cognome del suindicato professionista da "Milanese De Caprariis" a "De Caprariis".

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 22)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 4)

(omissis)

Abilitazioni (n. 5)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 8)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 2)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 1)



(omissis)

formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 7) esoneri dalla formazione professionale continua

– Il Consiglio, su proposta del Consigliere Tesoriere e del Consigliere Bruni, procede all’esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

– In data 13 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno gratuito “Deontologia – La corretta pubblicità dell’Avvocato”, che si svolgerà il 15 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

– In data 14 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia IUSLAW con gli Avvocati Alessandro Graziani e Andrea Pontecorvo, del convegno gratuito “Deposito telematico degli atti nel processo civile: come redigere, sottoscrivere e spedire on line”, che si svolgerà il 30 gennaio 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 14 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.I. – Associazione Giuslavoristi Lazio, del convegno gratuito “La disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti di società a partecipazione pubblica: assetti normativi ed orientamenti giurisprudenziali”, che si svolgerà il 22 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 13 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.G.I. – Istituto Grandi Infrastrutture, del convegno gratuito “2014: L’anno delle direttive”, che si svolgerà il 23 gennaio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 9 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Pontificia Università Antonianum e Pontificia Università della Santa Croce, del convegno gratuito “La



delibazione a trent'anni dall'accordo di Villa Madama. Quesiti ed approfondimenti", che si svolgerà il 17 febbraio 2014, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 13 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Medichini Formazione – Medichini Clodio S.r.l. del “Corso specialistico modulare in diritto penale d'impresa”, che si svolgerà dal 28 marzo al 26 settembre 2014, della durata complessiva di 40 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero corso suindicato.

– In data 10 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Università di Roma del “Master di II livello “Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale” – Edizione 2014”, che si svolgerà dal 17 gennaio a novembre 2014, della durata complessiva di 400 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

– In data 13 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti – LUISS Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza, del seminario “I contratti pubblici: Disciplina sostanziali e profili processuali”, che si svolgerà dal 31 gennaio al 7 marzo 2014, della durata complessiva di 28 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

Il Consiglio

– vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis), in data 13 dicembre 2013, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo, per interruzione dell'attività professionale per oltre sei mesi per trasferimento all'estero, nel corso dell'anno 2014;

- visto l'art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dai Consiglieri Bruni e Galletti Coordinatori del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che non sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di rigettare la richiesta dell'Avv. (omissis) per carenza di documentazione.



Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 65) pareri su note di onorari (omissis)